



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Via dei Macelli, 5 – 34148 Trieste
Tel.+39 040 362960
dp.trieste@lnd.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>

ORARIO: 10.00/12.30 LUN-MAR-GIO-VEN * 14.30/17.00 MAR-VEN



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

COMUNICATO UFFICIALE N. 69 DEL 25/02/2025

Sommario:

INDAGINE CONOSCITIVA SOCIETÀ C.R. F.V.G.	2
BLSD – DEFIBRILLATORI E ADDETTI ABILITATI ALL'UTILIZZO	2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	2
SEGRETARIA	2
<i>“IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO”</i>	2
ORARIO INIZIO GARE	2
COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2024/2025	3
COPPA REGIONE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA 2024/2025	3
COPPA REGIONE SOCIETÀ DI SECONDA CATEGORIA 2024/2025	3
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19	4
SVINCOLO ART. 117 BIS	4
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	5
SEGRETARIA	5
OPEN DAY 2024	5
TORNEI AUTORIZZATI	5
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	5
SEGRETARIA	5
CORSI GRASSROOTS LEVEL E PER ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE	5
CALENDARIO FASE INVERNALE - TORNEO U10/U11 PULCINI #GRASSROOTSCHALLENGE	6
TORNEO U13 FAIR PLAY ÉLITE 2023-2024	7
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	7
TORNEI AUTORIZZATI	8
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	8
CHIUSURA UFFICI MATTINA 28/02/2025	8
2° TORNEO “SENZA CONFINI” CAT. U15	8
3ª GIORNATA – CALENDARIO	8
RITIRO CARTELLINI	8
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	9
RISULTATI GARE – ERRATA CORRIGE	10
GIUSTIZIA SPORTIVA	10
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	10
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	10

INDAGINE CONOSCITIVA SOCIETÀ C.R. F.V.G.

BLSD – DEFIBRILLATORI E ADDETTI ABILITATI ALL'UTILIZZO

Si ricorda alle società che, vista l'importanza del tema trattato, la compilazione del questionario (allegato al presente CU) inerente all'oggetto è obbligatoria.

Si invitano pertanto tutte le Società ad inviarlo, debitamente firmato e timbrato, entro e non oltre **Mercoledì 26 Febbraio 2025** all'indirizzo mail

coordinamento.fvg@lnd.it

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna Comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna Comunicazione.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

“IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO”

Di seguito pubblichiamo l'elenco degli anticipi in programma **Sabato 01/03/2025 ore 14.30:**

ECCELLENZA	PRO GORIZIA - CHIARBOLA PONZIANA (ore 15:00 su accordo) CASARSA - COM. FONTANAFREDDA NK KRAS REPEN - JUVENTINA S.ANDREA FIUME VENETO BANNIA - MUGGIA 1967 (ore 15:30 su accordo)
PROMOZIONE A	UNIONE SMT CALCIO - SPAL CORDOVADO (ore 15:00 su accordo)
PROMOZIONE B	SEVEGLIANO FAUGLIS - ANCONA LUMIGNACCO UNION 91 - AZZURRA (ore 15:30 su accordo)
1^ CATEGORIA A	UNION PASIANO - AZZANESE 1921 (ore 15:30 su accordo)
1^ CATEGORIA B	RIVIERA - RIVOLTO (ore 15:00 su accordo)
1^ CATEGORIA C	SOVODNJE - MARIANO

ORARIO INIZIO GARE

Si ricorda che, a partire da **Domenica 02 Marzo 2025**, l'orario ufficiale di inizio delle gare **è fissato alle ore 15.00**. Si precisa inoltre che le gare de “Il Sabato del Nostro Calcio” in programma Sabato 01 Marzo p.v., **inizieranno alle ore 14.30 (salvo diverso accordo tra le società).**

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2024/2025

Di seguito pubblichiamo il programma aggiornate delle gare di semifinale della manifestazione di cui all'oggetto:

SEMIFINALE ANDATA – MERCOLEDI 26/02/2025 ORE 20:00

CUSSIGNACCO CALCIO – BUJESE CALCIO **Via Bariglaria, Godia Beivars (UD)**
CORNIO CALCIO 1929 – L M E

SEMIFINALE RITORNO – MERCOLEDI 19/03/2025 ORE 20:00

BUJESE CALCIO – CUSSIGNACCO CALCIO
L M E – CORNO CALCIO 1929

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

se al termine della gara di ritorno le squadre si trovassero in parità di punteggio per determinare la vincente si terrà conto della differenza reti conseguita nei due incontri (le reti in trasferta NON valgono doppio); in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Le due squadre vincenti accederanno alla finale.

COPPA REGIONE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA 2024/2025

Di seguito pubblichiamo il programma aggiornate delle gare dei quarti di finale della manifestazione di cui all'oggetto:

QUARTI DI FINALE – MERCOLEDI 26/02/25 ORE 20.00

DEPORTIVO JUNIOR – TRIVIGNANO
VIRTUS ROVEREDO – VIVAI COOP RAUSC/GRAVIS
CASTIONESE – VIGONOVÒ **ORE 20:30** (in accordo tra le società)

QUARTI DI FINALE – MERCOLEDI 05/03/25 ORE 20.00

CALCIO TEOR – PRAVIS 1971 (in accordo tra le società)

Le gare dei QUARTI DI FINALE si svolgeranno con gara unica come da tabellone sopra riportato sul campo della prima nominata.

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Le quattro squadre vincenti accederanno semifinali.

COPPA REGIONE SOCIETÀ DI SECONDA CATEGORIA 2024/2025

Di seguito pubblichiamo il programma aggiornate delle gare dei quarti di finale della manifestazione di cui all'oggetto:

QUARTI DI FINALE – MERCOLEDI 26/02/25 ORE 20.00

UDINE UNITED RIZZI CORMOR – UNION RORAI
SPILIMBERGO – REAL CASTELLANA **campo "B" Via Tagliamento, Spilimbergo**
COSTALUNGA – COMUNALE GONARS **ORE 20:30** (in accordo tra le società)
TORREANESE – UNIONE FRIULI ISONTINA

Le gare dei QUARTI DI FINALE si svolgeranno con gara unica sul campo della prima nominata.

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Le quattro squadre vincenti accederanno semifinali.

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Roberto BORTOLUSSI in preparazione al TDR che si svolgerà in Sicilia dall' 11 al 18 Aprile 2025, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MERCOLEDI' 26 FEBBRAIO 2025 entro le ore 14.00 presso il Campo Sportivo Comunale di Santa Maria La Longa (UD) – Via Silose** (Terreno erba artificiale) per la disputa della gara amichevole:

"RAPPR. REG. CR-FVG U.19 VS TRIESTINA CALCIO PRIMAVERA (inizio gara ore 15.00)"

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del **C.R.** muniti di ***Parastinchi obbligatori***. - Il **C. R.** fornirà il materiale sportivo

AZZURRA PREMARIACCO	Pian Nicholas
CHIARBOLA PONZIANA CALCIO	Perossa Alessandro
GEMONESE	Patat Emanuele
JUVENTINA SANT'ANDREA	Blasizza Giovanni
MANZANESE CALCIO	Zenjili Muzafer
MUGGIA 1967	Trebez Filippo, Trebez Marco
NUOVO PORDENONE 2024	Meneghetti Carlo
PRO GORIZIA	Greco Romeo, Badolato Filippo
RIVE D'ARCANO FLAIBANO	Toffolini Danyel
CASARSA	Citron Denis
SAN LUIGI CALCIO	Brunner Mattia, Osmani Gabriel, Zecchini Federico
SANVITESE	Pandolfo Nicolo'
SISTIANA SESLJAN	Guiotto Giovanni
TOLMEZZO CARNIA	Coradazzi Filippo, Madi Nassim
U.FINCANTIERI MONFALCONE	Iussa Riccardo, Marmoreo Lorenzo
UNION MARTIGNACCO	Flaiban Pietro

Le società di appartenenza dei calciatori interessati alla convocazione ai fini della partecipazione alla seduta di allenamento stessa sono tenute ad inviare obbligatoriamente la sottoindicata documentazione richiesta entro le ore 18.00 di DOMENICA 23 FEBBRAIO 2025 tramite e-mail a: rappresentative.fvg@lnd.it

- Copia Certificato Medico di idoneità agonistica;(*)
- **Documento d'Identità personale in originale**

(IN MANCANZA NON POTRA' PARTECIPARE ALLA GARA)

- Modulo "Dati giocatori" (*scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.*)(*)
- Dichiarazione liberatoria per atleti minorenni (*scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.*) (*)

(*) PER CHI NON E' STATO MAI CONVOCATO E/O CERTIFICATO MEDICO RINNOVATO

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque ENTRO LE ORE 18.00 DI DOMENICA 23 FEBBRAIO 2025, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentative.fvg@lnd.it motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

SVINCOLO ART. 117 BIS

Trascriviamo qui di seguito il nominativo del calciatore svincolato in base all'art. 117 Bis delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
4.496.066	ONNIVELLO MATTIA	19.10.1994	SACILESE

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

OPEN DAY 2024

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

A seguito di quanto specificato nel CU SGS n.1 per la s.s. 2023/24 circa i cosiddetti OPEN DAY, a cui si rimandano gli interessati che intendono organizzarli, si comunica che l'elenco degli Open Day regolarmente dichiarati sarà pubblicato a cura della FIGC Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia sia sul Comunicato Ufficiale regionale, sia sul sito della FIGC nella pagina del SGS FVG alla voce "comunicazioni" il cui link è il seguente:

<https://www.figc.it/it/giovani/coordinamenti-regionali/mappa-del-territorio/friuli-venezia-giulia/comunicazioni/open-day-2024/>

Si allega al presente CU l'elenco aggiornato al 24/02/2025

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Trofeo Bluenergy	Allievi U17	Regionale	02/04/25	10/06/25	Azzurra Premariacco
Trofeo Bluenergy	Giovanissimi U15	Regionale	02/04/25	10/06/25	Azzurra Premariacco

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

CORSI GRASSROOTS LEVEL E PER ISTRUTTORI ATTIVITÀ DI BASE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina.

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza due corsi informativi rivolti a Istruttori Attività di Base che svolgono attività in ambito delle Società affiliate alla FIGC.

I corsi, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avranno la durata complessiva di n° 21 ore.

I Corsi si svolgeranno con MODALITA' MISTA (ovvero sia con lezioni on line sia con lezioni in presenza) e avranno luogo presso:

- 1)**CORSO PROVINCIA DI GORIZIA**: c/o il campo sportivo di Capriva del Friuli via Atleti azzurri d'Italia n.2, come da calendario alla fine dell'allegato bando. Il Corso avrà inizio il giorno martedì 25 marzo 2025 alle ore 18.00. Il termine del corso è previsto il giorno lunedì 28 aprile 2025;
- 2)**CORSO PROVINCIA DI PORDENONE**: a San Giorgio della Richinvelda c/o il campo sportivo di via della Colonia n.10, come da calendario alla fine dell'allegato bando. Il Corso avrà inizio il giorno martedì 1 aprile 2025 alle ore 18.00. Il termine del corso è previsto il giorno martedì 22 aprile 2025.

Per entrambi i corsi, **la scadenza della pre-iscrizione è il 12 marzo 2025.**

L'Ufficio del Coordinatore Federale Regionale Friuli Venezia Giulia SGS provvederà a comunicare l'elenco degli ammessi entro le ore 19.00 del 13 marzo 2025 attraverso il sito ufficiale della FIGC alla pagina regionale alla voce "Comunicazioni" (raggiungibile dal seguente link:

<https://www.figc.it/it/giovani/coordinamenti-regionali/mappa-del-territorio/friuli-venezia-giulia/comunicazioni/corsi-grassroots-level-e-per-ss-2024-25/>)

Entro la medesima data invierà una mail ai soli corsisti ammessi, all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'aspirante corsista nel form di ammissione, con le istruzioni attraverso le quali **gli ammessi dovranno regolarizzare l'iscrizione** nell'apposito portale **entro le ore 12.00 del 17 marzo 2025**, pena l'esclusione dal corso.

Si allegano i due bandi per i relativi dettagli.

CALENDARIO FASE INVERNALE - TORNEO U10/U11 PULCINI **#GRASSROOTSCHALLENGE**

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

In ottemperanza al CU n° 17/SGS del 19/8/2024 - Programmazione Attività di Base per la corrente s.s., al fine di attuare la necessaria verifica dell'attività svolta nelle categorie di base, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, d'intesa con il Settore Tecnico, ed in collaborazione con le Delegazioni della LND, organizza il Torneo U10/U11 #GrassrootsChallenge, manifestazione dedicata alla categoria Pulcini U10/U11.

Il Club che con la squadra otterrà il miglior punteggio alla Festa regionale avrà diritto a partecipare al Grassroots Festival nazionale che si terrà al Centro Tecnico Federale di Coverciano (FI) il 14 ed il 15 giugno 2025.

Si ricorda che, in ottemperanza al CU n° 17/SGS del 19/8/2024, la partecipazione alla fase invernale ed alla fase primaverile della manifestazione è obbligatoria per i Club Giovanili di 2° e 3° livello di qualità. La mancata partecipazione alle previste manifestazioni comporta parere negativo per la conferma del riconoscimento del Club nel Sistema di Qualità dei Club Giovanili.

Terminata la FASE INVERNALE del Torneo è definita la Graduatoria di merito.

In base a tale Graduatoria sono stati definiti i gironi ed il calendario della FASE PRIMAVERILE, la quale si svolgerà anch'essa con la formula del raggruppamento a 3 o 4 squadre (modalità festival). I Club si confronteranno nelle Situazioni di gioco 3c3 e 4c4 (2 Fasi da 5 minuti ciascuna) oltre alla gara 7c7 (2 tempi da 12 minuti per i gironi a 4 squadre; 2 tempi da 15 minuti per i gironi a 3 squadre).

Si ricorda che le partite saranno arbitrate da Dirigenti Arbitri messi a disposizione dai Club partecipanti, che dovranno avere frequentato gli specifici Corsi per Dirigente Arbitro organizzati dal SGS FVG e dovranno essere regolarmente tesserati con le stesse.

Al termine di ogni giornata del Torneo i referti gara, unitamente alle distinte gara, dovranno essere obbligatoriamente inviati all'indirizzo e-mail referti.sgs.fvg@gmail.com e a base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it entro e non oltre le 24h successive al termine della gara.

Si allega al presente Comunicato il PDF con:

- Graduatoria di merito della Fase INVERNALE
- Calendario della Giornata 4 della Fase PRIMAVERILE
- Tabellone delle Giornate 5 e 6 della Fase PRIMAVERILE

L'attività è organizzata e gestita dall'Ufficio dell'Attività di Base della FIGC Settore Giovanile e Scolastico regionale. Referente del Torneo per il Friuli Venezia Giulia è pertanto il Delegato Regionale per l'Attività di Base prof. Eric Iansig (cell. 347 5263515 – mail: base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it).

TORNEO U13 FAIR PLAY ÉLITE 2023-2024

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina.

Al fine di valorizzare l'attività svolta dai Club appartenenti alle Leghe Professionistiche, dai Club Giovanili di 3° livello, oltre ai Club Giovanili inseriti nel progetto delle Aree di Sviluppo Territoriale (AST), anche se non riconosciute come Club Giovanili di 3° livello, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi locali, regionali, interregionali e nazionale) che permetta a tali Club di confrontarsi in una attività a loro riservata.

Terminata la FASE 1 è definita la Graduatoria di merito.

A tale fase seguirà la Fase 2, sempre a carattere regionale, al termine delle quale sarà definita la squadra qualificata alla fase interregionale del Torneo.

In base a tale Graduatoria sono stati definiti i gironi ed il calendario della FASE 2, che si svolgerà anch'essa con la formula del raggruppamento a 4 squadre (modalità festival). I Club si confronteranno nelle Situazioni di gioco 4c4 e 5c5 (2 Fasi da 5 minuti ciascuna) oltre alla gara 9c9 (3 tempi da 10 minuti).

Si ricorda che le partite saranno arbitrate da Dirigenti Arbitri messi a disposizione dai Club partecipanti, che dovranno avere frequentato gli specifici Corsi per Dirigente Arbitro organizzati dal SGS FVG e dovranno essere regolarmente tesserati con le stesse.

Al termine di ogni giornata del Torneo i referti gara, unitamente alle distinte gara, dovranno essere obbligatoriamente inviati all'indirizzo e-mail referti.sgs.fvg@gmail.com e a base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it entro e non oltre le 24h successive al termine della gara.

Si allega al presente Comunicato:

- Graduatoria di merito Fase 1 e gironi della fase 2

L'attività è organizzata e gestita dall'Ufficio dell'Attività di Base della FIGC Settore Giovanile e Scolastico regionale. Referente del Torneo per il Friuli Venezia Giulia è pertanto il Delegato Regionale per l'Attività di Base prof. Eric Iansig (cell. 347 5263515 – mail: base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it).

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 10 Luglio 2024 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui sono coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria:

NOMINATIVO/CATEGORIA DATA DI NASCITA SOCIETÀ DI APPARTENENZA

Esordienti Misti (2012/2013)

BERSA CARLOTTA	29/12/2010	ASD FALCON GIRLS ACADEMY
D'AURIA ALESSANDRA	26/10/2010	ASD FALCON GIRLS ACADEMY
BEN HAMZA TAKWA	18/12/2011	ASD FALCON GIRLS ACADEMY
BIGLIERI NINA	21/10/2011	ASD FALCON GIRLS ACADEMY

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Santi Patroni Città Gorizia	Pulcini misti	Internazionale	12/03/25	23/03/25	Audax Sanrocchese
Sabbiadoro Easter Cup	Esordienti 1° anno	Nazionale	19/04/25	21/04/25	Unione Basso Friuli
Sabbiadoro Easter Cup	Esordienti 2° anno	Nazionale	19/04/25	21/04/25	Unione Basso Friuli
Sabbiadoro Easter Cup	Pulcini 1° anno	Nazionale	19/04/25	21/04/25	Unione Basso Friuli
Sabbiadoro Easter Cup	Pulcini 2° anno	Nazionale	19/04/25	21/04/25	Unione Basso Friuli
Sabbiadoro Easter Cup	Primi calci	Nazionale	19/04/25	21/04/25	Unione Basso Friuli

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CHIUSURA UFFICI MATTINA 28/02/2025

Si comunica che per un corso di aggiornamento, gli uffici della Delegazione Provinciale di Trieste rimarranno chiusi **nella mattinata** di:

Venerdì 28 febbraio 2025

2° TORNEO "SENZA CONFINI" CAT. U15

3ª GIORNATA – CALENDARIO

3ª Giornata		
BUJE	- KOPER	Mercoledì 26/02/2025 - 18.00 - Buje (erba naturale)
PAZINKA-PAZIN	- SANT ANDREA SAN VITO	Mercoledì 26/02/2025 - Ore 18:30 - Zelena Laguna, Porec
UMAG-UMAGO	- JADRAN-DEKANI	Mercoledì 26/02/2025 - 18.00 - Umago, "Stella Maris"
ZARJA	- JADRAN-POREČ	Mercoledì 26/02/2025 - 18.30 - "Victor Sulčić" Loc. Santa Croce 557 (TS)
SAN LUIGI CALCIO	- IZOLA	Giovedì 27/02/2025 - 18.00 - Trieste, Via Felluga 58
Posticipo		
TRIESTE VICTORY ACADEMY	- PORTOROŽ-PIRAN	Mercoledì 19/03/2025 – Ore 18:30 - Trieste, Via Felluga 588

RITIRO CARTELLINI

Le sottosegnate società sono invitate a contattare gli Uffici della Delegazione Provinciale per il ritiro di cartellini:

FANI OLIMPIA
MUGGIA 1967
OPICINA
ROIANESE
SAN LUIGI CALCIO
SISTIANA SESLJAN
TRIESTINA CALCIO 1918
VESNA
ZARJA

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Recupero

CAMPIONATO ALLIEVI U16 PROV. TS

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
26/02/2025	4 R	PRO GORIZIA	CORMONESE	09/02/2025	18:30	10:30	COMUNALE "ENZO BEARZOT" GORIZIA VIA CAPODISTRIA 6

Altre Variazioni

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA TRIESTE

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
01/03/2025	5 R	ZARJA A.S.D.	MORARO	02/03/2025	15:00		
05/03/2025	5 R	COSTALUNGA	MLADOST A.S.D.	02/03/2025	20:30	15:00	

CAMPIONATO ALLIEVI U17 PROV. TS

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/03/2025	7 R	OPICINA	ROIANESE	02/03/2025	18:00	10:30	
13/03/2025	5 R	PRO GORIZIA	AUDAX SANROCCHESI	16/02/2025	19:00	10:30	COMUNALE MOSSA VIA DELLO SPORT 1

CAMPIONATO ALLIEVI U16 PROV. TS

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
26/02/2025	4 R	SANT ANDREA SAN VITO	TRIESTE VICTORY ACADEMY	09/02/2025	18:30	10:30	STARC COMUNALE TRIESTE VIA LOCCHI
27/02/2025	5 R	MUGGIA 1967	VESNA	16/02/2025	18:00	10:00	
02/03/2025	7 R	MUGGIA 1967	PRO GORIZIA		12:00	10:00	CORRENTE PARROCCHIALE AQUILINIA-STRAMARE VIA DI ZAULE 74
02/03/2025	7 R	U.FINCANTIERI MONFALCONE	SAN LUIGI CALCIO		11:30	10:30	COMUNALE BOITO SECONDARIO MONFALCONE VIA BOITO 53
06/03/2025	5 R	SAN LUIGI CALCIO	PRO GORIZIA	16/02/2025	18:00	10:30	SAN LUIGI COMUNALE TRIESTE VIA FELLUGA 58
15/03/2025	9 R	U.FINCANTIERI MONFALCONE	ISONTINO CALCIO	16/03/2025	17:30	10:30	COMUNALE BOITO SECONDARIO MONFALCONE VIA BOITO 53

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U14 PROV. TS

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
26/02/2025	5 R	CORMONESE	OPICINA	16/02/2025	18:00	10:30	N. ROCCO - COMUNALE OPICINA VIA DEGLI ALPINI 128/1
13/03/2025	6 R	S.GIOVANNI	BREG	23/02/2025	19:00	11:00	

RISULTATI GARE – ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO ALLIEVI U17 PROV. TS

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R		
DOMIO	- ROIANESE E non 6 -2 come riportato sul C.U. n. 68	2 - 6

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Nessuna Comunicazione.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore

avv. Priscilla Bortolin, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 19.02.2025, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione

CS-19/2024-2025: RECLAMO della Società ASD MUGGIA 1967 (Campionato di Eccellenza gara ASD MUGGIA 1967 – SAS CASARSA del 10.11.2024) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 75 del Comitato Regionale FVG del 06.02.2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 75 del 06.02.2025, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della squalifica di 12 (dodici) giornate effettive di gara a carico del sig. Alex SPINELLI, calciatore tesserato per l'A.S.D. MUGGIA 1967 (Campionato di Eccellenza, gara ASD MUGGIA 1967 – SAS CASARSA), in quanto, all'esito delle indagini delegate alla Procura Federale, risulterebbe acquisita prova in ordine alla responsabilità dello stesso per avere proferito, al termine della gara, una espressione discriminatoria di natura razziale nei confronti del calciatore Joziel LIMA DIAS, tesserato per l'A.S.D. SAS CASARSA.

Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 07.02.2025 con richiesta di accesso agli atti di gara (ottenuti in pari data), l'A.S.D. MUGGIA 1967 ed il calciatore SPINELLI hanno ritualmente proposto reclamo in data 11.02.2025, rilevando, in sintesi, che: (i) la Procura Federale, in sede di Relazione di indagine, ha rilevato che i fatti oggetto dell'accertamento non sono stati acclarati, stanti le discordanti dichiarazioni dei soggetti sentiti; (ii) il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo risulta contraddittorio, illogico e erroneamente motivato, posto che nessuna delle persone sentite ha udito o visto il calciatore SPINELLI proferire l'epiteto a sfondo razziale e che le dichiarazioni delle stesse paiono, tra loro, discordanti e finanche contraddittorie; (iii) l'espressione "...omissis..." è stata proferita ad alta voce dal calciatore LIMA DIAS, il quale potrebbe anche aver trasformato la provocazione rivoltagli a fine gara dal calciatore SPINELLI in un insulto a sfondo razziale, al fine di giustificare il proprio comportamento aggressivo, conseguito alla provocazione predetta; (iv) non è stato in alcun modo raggiunto il livello probatorio minimo richiesto dal principio del "più probabile che non" ai fini dell'applicazione di un così grave provvedimento sanzionatorio.

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello, visti gli atti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 19.02.2025 assegnando ai reclamanti – che hanno avanzato richiesta di audizione – il termine di 4 giorni prima della data fissata per l'udienza per il deposito di ulteriori memorie e documenti. I reclamanti, in data 14.02.2025, hanno quindi depositato memoria ai sensi dell'art. 77, co. 2, CGS, riportando un precedente deciso dal Tribunale Federale Territoriale FVG (TFT n. 16/2022-2023) in cui il Giudice Sportivo, in un caso consimile, non ha delegato l'attività di indagine al fine di acquisire elementi per una autonoma decisione, ma ha trasmesso gli atti alla Procura Federale per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore Federale. Richiamandosi a tale precedente, i reclamanti hanno eccepito l'incompetenza del Giudice Sportivo, reputando di doversi declinare la competenza in favore del Tribunale Federale Territoriale, con tutte le più ampie garanzie del contraddittorio. I reclamanti, sempre in data 14.02.2025, hanno depositato una memoria integrativa evidenziando che, a seguito del provvedimento del Giudice Sportivo e del clamore mediatico da esso suscitato, il Questore di Trieste ha emesso nei confronti dello SPINELLI un provvedimento di "Daspo" e lo stesso SPINELLI è stato sottoposto ad indagine penale per il delitto p. e p. dall'art. 604-bis c.p.

All'udienza del 19.02.2025, dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello, è comparso, per i reclamanti, l'avv. FURLAN, nonché il calciatore SPINELLI personalmente. L'avv. FURLAN, ripercorrendo – sostanzialmente – i contenuti del reclamo e delle memorie agli atti, ha rilevato il pregiudizio patito dal calciatore SPINELLI a seguito del provvedimento sanzionatorio subito (clamore mediatico, Daspo, denuncia penale) e ha rimarcato, oltre alla asserita incompetenza del Giudice Sportivo, anche l'assenza di un adeguato supporto probatorio in ordine alla affermata responsabilità del calciatore SPINELLI, stante la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle persone sentite e l'erroneità delle argomentazioni svolte dal Giudice Sportivo. Il calciatore SPINELLI, presa la parola, ha rilevato di "vivere malissimo" la situazione creatasi, dichiarandosi del tutto estraneo a quanto accaduto.

In relazione alla **eccezione di incompetenza** formulata dal reclamante (che invoca il precedente territoriale del TFT FVG n. 16/2022-2023, in cui, in relazione ad un comportamento discriminatorio occorso in occasione di una gara, il Giudice Sportivo ha ritenuto di trasmettere gli atti alla Procura Federale per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare) si osserva, in via preliminare, quanto di seguito.

La competenza del Giudice Sportivo, per quanto previsto dall'art. 14 del Codice CONI e dall'art. 65 CGS, si estende a "tutte le questioni" correlate allo svolgimento delle gare, concernenti i "fatti da chiunque commessi", che risultino rilevanti per l'ordinamento sportivo. Benché sia stato sostenuto – con riferimento al Regolamento di Giustizia di una diversa Federazione – che l'intervento del Giudice Sportivo, in materia sanzionatoria, deve essere *"limitato alla cognizione di comportamenti strettamente connessi allo svolgimento della gara, riferibili all'ambito della giustizia tecnico-sportiva"*, con esclusione, quindi, degli illeciti disciplinari e sportivi (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. IV, n. 84/2019), si ritiene che una lettura così restrittiva della *potestas iudicandi* non risulti allineata alle previsioni normative in tema di competenza dianzi citate, avuto riguardo all'ampia estensione delle stesse (ed invero, dette previsioni normative non introducono alcuna distinzione tra i diversi comportamenti assoggettabili al vaglio del Giudice Sportivo). Per altro, l'esclusione della competenza del Giudice Sportivo in punto di sanzioni disciplinari, nel caso in cui si volesse ipotizzare – per converso – l'imprescindibile esercizio di un'azione disciplinare a cura della Procura Federale, finirebbe col paralizzare, di fatto, anche l'ordinaria attività del Giudice Sportivo nella comminazione, delle squalifiche conseguenti, ad esempio, alle espulsioni non motivate da violazione di regole tecnico-sportive (aventi, anch'esse, natura disciplinare), con conseguente pregiudizio del generale principio di regolarità delle competizioni. Non par dubbio, dunque, che il Giudice Sportivo abbia piena competenza per la irrogazione di sanzioni anche in relazione ai comportamenti che abbiano una rilevanza disciplinare. Per quanto previsto dall'art. 65, co. 1, lett. a), CGS, il Giudice Sportivo è chiamato ad assumere le proprie decisioni (senza udienza e con immediatezza) sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli articoli 61 e 62 CGS. Ai sensi del menzionato art. 61 CGS, il Giudice Sportivo ha la possibilità di utilizzare "ai fini di prova" gli atti di indagine della Procura Federale, alla quale egli può affidare l'incarico di effettuare "specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine" (art. 50, co. 3, CGS). Tra gli atti di indagine che la

Procura Federale può – generalmente – compiere rientrano certamente le acquisizioni di deposizioni da parte di persone informate sui fatti. Al riguardo, è stato tuttavia rilevato che “l'utilizzo dei poteri ufficiosi in tema di istruzione probatoria da parte dei giudici federali non può spingersi fino a demandare alla Procura Federale l'acquisizione di testimonianze senza che la controparte interessata venga messa nelle condizioni di esaminare in contraddittorio i testimoni” (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 70/2021). Un tanto ha portato al convincimento, in capo a taluni studiosi, che il Giudice Sportivo possa applicare sanzioni disciplinari, limitatamente ai fatti avvenuti in occasione della gara, solamente se non vi siano prove costituende da assumere, dovendosi rimettere agli atti alla Procura Federale affinché eserciti l'azione disciplinare, nel caso contrario. Un tanto in applicazione dei generali principi che governano il processo sportivo (cfr. art. 44 CGS in tema di: diritto di difesa; parità delle parti; contraddittorio; giusto processo); principi che, ai sensi dell'art. 50, co. 1, CGS., gli organi di giustizia sportiva sono comunque chiamati a rispettare e a far rispettare. La tesi (invero suggestiva, in quanto consentirebbe l'introduzione di una regola maggiormente garantista, seppure non uniforme, stante la diversità di trattamento procedurale che comunque permarrebbe nel caso di sanzioni disciplinari irrogate su base documentale) non pare tuttavia allineata all'attuale portata delle disposizioni normative del CGS. Come detto, infatti, la disposizione di cui all'art. 61 CGS consente al Giudice Sportivo di utilizzare “gli atti di indagine” della Procura Federale, senza introdurre alcuna distinzione tra le loro varie tipologie. La stessa norma, per altro, prevede che il Giudice Sportivo possa utilizzare tali atti di indagine “ai fini di prova”, ponendoli quindi a base della propria decisione, al pari dei documenti ufficiali di gara. E' pur vero che, nell'elencare i mezzi di prova utilizzabili dal Giudice Sportivo, l'art. 65, co. 1, lett. a), CGS non menziona la prova testimoniale, regolamentata dall'art. 60 CGS (ciò, per altro, pare oltremodo logico, sol ove si ponga mente al fatto che la prova testimoniale deve aver luogo in udienza, mentre il Giudice Sportivo, come detto, giudica senza udienza). E' altrettanto vero, tuttavia, che nel momento in cui il CGS prevede, per il Giudice Sportivo, la possibilità di affidare alla Procura Federale atti di indagine ai fini di prova (senza porre alcuna distinzione tra atti di indagine finalizzati all'acquisizione di prove precostituite e/o costituende) esso ammette – sostanzialmente – la possibilità di addivenire alla formazione della prova anche al di fuori del giudizio, a mezzo dell'attività inquirente propria della Procura Federale. In siffatto contesto, non pare particolarmente convincente l'invocazione della violazione del principio del contraddittorio e/o della minorata difesa, quand'anche istruttoria, posto che è lo stesso legislatore ad aver immaginato, per le materie di competenza del Giudice Sportivo, la possibilità dello svolgimento del giudizio (e della formazione della prova) senza alcun coinvolgimento delle parti, diversamente da quanto invece avviene nei procedimenti dinanzi ai giudici federali (tale era l'ambito in cui è intervenuta la decisione del Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 70/2021 per l'innanzi citata). Si può certamente convenire sul fatto che, per le sanzioni disciplinari particolarmente gravi, quantomeno laddove la responsabilità non emerga pacificamente dai documenti ufficiali di gara, sia del tutto preferibile che il Giudice Sportivo rimetta gli atti alla Procura Federale per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare (come avvenuto, ad esempio, nel precedente territoriale citato anche dalla difesa dei reclamanti). Ciò consentirebbe l'applicazione delle norme relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale, strutturalmente improntati al rispetto del principio del contraddittorio, mediante un complesso di garanzie tese ad assicurare all'incolpato la piena conoscenza dei fatti per i quali è esercitata l'azione e dei documenti alla base dell'atto di incolpazione, con possibilità anche di concordare la sanzione in forma ridotta o commutata. Un tanto pure in considerazione degli “effetti collaterali”, talora di significativa serietà, che possono discendere dall'irrogazione di una sanzione disciplinare (il caso in decisione ne è un esempio emblematico). Ad ogni modo, la questione di opportunità di cui sopra non vale a fondare una eventuale declaratoria di incompetenza, posto che, allo stato, non vi è alcuna previsione normativa che – in vicende consimili – disciplini una eventuale ripartizione di competenza per materia e/o che ammetta la possibilità di una *traslatio iudicii*. L'unico discrimine che il CGS formalmente pone con riferimento alla (ampia) competenza del Giudice Sportivo, nel decidere sui fatti da chiunque commessi che risultino rilevanti per l'ordinamento endofederale, è quella della riferibilità di tali fatti alla gara in decisione. Ne deriva che la sanzione disciplinare, anche per condotte gravi quali quelle discriminatorie, ben può essere irrogata dal Giudice Sportivo ove la prova emerga nei modi anzidetti, qualora il fatto del giudizio attenga alla gara. In ciò pare difficilmente ravvisabile una violazione del principio della competenza esclusiva del Procuratore Federale nell'esercizio dell'azione disciplinare (art. 118 CGS), posto che, nel caso, il potere decisionale del Giudice Sportivo non incide sulla fase

requirente, ma – per espressa possibilità riconosciuta dalla norma – si fonda sugli esiti dell'attività inquirente delegata, utilizzabile, indistintamente, “ai fini di prova”. In definitiva, pur rimanendo auspicabile un intervento del legislatore sulla materia, l'attuale formulazione del CGS non consente di ritenere fondata, per i motivi anzidetti, l'eccezione di incompetenza formulata dai reclamanti.

Ciò posto, la Corte Sportiva d'Appello non reputa adeguatamente provata, **nel merito**, la responsabilità del calciatore SPINELLI in relazione al fatto oggetto di contestazione, ritenendo di condividere – sul punto – quanto riportato dalla Procura Federale nelle conclusioni della Relazione d'indagine, ossia che *“non sono stati acclarati i fatti oggetto dell'accertamento richiesto dal Giudice Sportivo [...] poiché le dichiarazioni dei tesserati sentiti in atti sono state discordanti”*. Giova precisare, al riguardo, che il Giudice Sportivo ha chiesto alla Procura Federale di accertare non già l'effettiva pronuncia dell'espressione discriminatoria (pronuncia da reputarsi, oggettivamente, indubbia), ma l'identificazione del soggetto responsabile di tale condotta (che il Giudice Sportivo reputava “presumibilmente tesserato per l'A.S.D. Muggia 1967”).

Quanto alla sussistenza di adeguata prova in ordine alla responsabilità del calciatore SPINELLI, oltre che alle risultanze dei documenti ufficiali di gara, è necessario richiamarsi alle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti nel corso delle indagini espletate dalla Procura Federale, dovendosi adeguatamente considerare il loro valore probatorio. E' principio consolidato nell'ordinamento settoriale sportivo quello secondo cui *“il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito”* (tra le tante: CFA, n. 47/2024-2025; CFA, n. 68/2021-2022). Tale principio necessita tuttavia, al di là del richiamo definitorio, di una adeguata specificazione in ordine alle sue concrete ricadute applicative. Ed invero, il principio probatorio del “più probabile che non” deve essere declinato, operativamente, in una duplice attività di analisi, costituita: (i) da una prima valutazione di natura selettiva (finalizzata ad eliminare, dal novero delle ipotesi possibili, quelle meno probabili) e (ii) da un successivo vaglio, tra le ipotesi più probabili, di quella che tra esse – secondo un ragionamento di tipo inferenziale – abbia ricevuto il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente. In un siffatto contesto, attesa l'impredicabilità di una aritmetica dei valori probatori, si rende necessario valutare, nel caso di dichiarazioni dai contenuti contrapposti, tanto la credibilità soggettiva dei dichiaranti (i.e.: l'attendibilità delle deposizioni), quanto l'oggettiva verosimiglianza del loro racconto, dovendosi considerare, ove sussistenti, anche altri indici esterni e/o indiretti che, al riguardo, possano assumere rilevanza. Il tutto nell'ottica di una valutazione complessiva (e non già parziale) del quadro probatorio disponibile, non reputandosi legittima una elezione selettiva del materiale probatorio, a supporto della sola tesi che si intende sostenere.

Un tanto considerato, si rileva primariamente che – in sede di referto – l'Assistente Arbitro ha segnalato quanto segue: *“dopo il triplice fischio, quando tutti eravamo ancora sul terreno di gioco, il giocatore LIMA DIAS della società Casarsa ha ricevuto un insulto a sfondo razziale ...omissis..., da una persona che non sono riuscito ad identificare. I dirigenti della società ospite recriminano il fatto che questo insulto arrivi dal giocatore numero 15 della società Muggia”*. In sede di audizione telefonica, l'Assistente Arbitro ha confermato al Giudice Sportivo di avere udito in modo distinto l'espressione discriminatoria, rilevando che la stessa proveniva sicuramente dal gruppo dei partecipanti alla gara. Alla Procura Federale, l'Assistente Arbitro ha quindi dichiarato di aver sentito provenire l'espressione discriminatoria dal gruppo di calciatori che stazionavano nella zona di centrocampo e di aver ritenuto, per esclusione, che tale espressione fosse diretta al calciatore LIMA DIAS, posto che gli altri due calciatori di colore dell'A.S.D. Casarsa erano più defilati. Egli, inoltre, ha dichiarato che il dirigente-accompagnatore e l'allenatore dell'A.S.D. Casarsa gli si sono avvicinati per riferire che la paternità della espressione doveva essere attribuita al calciatore SPINELLI (“il 15” dell'A.S.D. Muggia 1967). L'Assistente Arbitro, per quanto si evince dai verbali di audizione, si trovava a circa 30 metri dal gruppo dei calciatori. Dalle dichiarazioni rese dall'Assistente Arbitro si possono già trarre le seguenti considerazioni: (i) l'espressione discriminatoria, se percepita – come riferito – da circa 30 metri di distanza, deve essere stata sicuramente proferita ad alto tono di voce; (ii) quanto segnalato a referto, ossia il fatto che il calciatore LIMA DIAS *“ha ricevuto un insulto a sfondo razziale”*,

ha un contenuto in parte fuorviante, posto che l'Assistente Arbitro si è limitato a dichiarare di aver udito l'espressione discriminatoria, senza identificare colui che l'ha proferita, presumendo – in ragione del posizionamento dei calciatori in campo – che la stessa fosse rivolta al calciatore LIMA DIAS; (iii) la paternità dell'espressione è stata attribuita al calciatore SPINELLI da soggetti terzi (il dirigente-accompagnatore e l'allenatore dell'A.S.D. Casarsa), avvicinatisi all'Assistente Arbitro per riportare un tanto.

Al riguardo, il dirigente-accompagnatore dell'A.S.D. Casarsa, sig. BISUTTI (posizionato nei pressi delle panchine, posto di spalle rispetto ai calciatori che si trovavano a centrocampo), ha dichiarato: di aver sentito l'espressione discriminatoria "*vai a casa...omissis...*"; di non avere identificato l'autore; di aver visto il calciatore LIMA DIAS "*che discuteva animatamente*" con il calciatore SPINELLI; di essere certo che detta espressione proveniva da uno dei calciatori dell'A.S.D. Muggia 1967. Per converso, l'allenatore dell'A.S.D. Casarsa, sig. VISALLI (che si trovava nelle vicinanze del manipolo dei calciatori) ha dichiarato di non aver udito "*espressioni contenenti insulti razziali*", ma di aver visto il calciatore LIMA DIAS che inseguiva il calciatore SPINELLI dicendo "*non devi dirmi ...omissis... non devi offendermi*".

Le dichiarazioni rese dal sig. BISUTTI (dirigente-accompagnatore dell'A.S.D. Casarsa) e dal sig. VISALLI (allenatore dell'A.S.D. Casarsa) sono, quindi, tra loro divergenti, posto che il primo attribuisce l'espressione discriminatoria a taluno dei calciatori dell'A.S.D. Muggia 1967, mentre il secondo – che si trovava nei pressi del centrocampo – riferisce di non aver udito espressioni discriminatorie, riportando, per contro, che l'espressione "*...omissis...*" (come percepita dall'Assistente Arbitro) è stata pronunciata dallo stesso calciatore LIMA DIAS, nel contesto di una frase più ampia, mentre inseguiva il calciatore SPINELLI.

Il Capitano dell'A.S.D. Casarsa, sig. TOFFOLO (che si stava dirigendo verso gli spogliatoi) ha dichiarato di aver sentito qualcuno alle sue spalle proferire la frase "*vai a casa ... omissis ...*" e, una volta giratosi, di aver visto il calciatore LIMA DIAS avvicinarsi con impeto verso il calciatore SPINELLI. A specifica domanda, il Capitano TOFFOLO non ha saputo confermare se l'espressione discriminatoria è stata proferita da taluno dei calciatori dell'A.S.D. Muggia 1967.

Il calciatore SERGI (tesserato per l'A.S.D. Muggia 1967) che, al triplice fischio, si trovava nella zona del centrocampo, ha dichiarato di non aver sentito né visto alcun calciatore rivolgere frasi o insulti di natura razziale; egli ha riportato che, al termine della gara, il calciatore SPINELLI ha avuto uno screzio di gioco con l'avversario LIMA DIAS, il quale ha accusato lo stesso SPINELLI "*di avergli proferito una frase razzista*".

Le dichiarazioni rese dall'allenatore dell'A.S.D. Muggia 1967, sig. CAROLA, e dal Team Manager dell'A.S.D. Muggia 1967, sig. SAMEZ, non assumono particolare rilievo nella ricostruzione dei fatti, posto che il primo ha dichiarato di non aver visto nulla, mentre il secondo riferisce di essere stato molto distante dai calciatori e di aver solamente fatto degli "*approfondimenti*" a fine gara e nei giorni successivi, ma senza aver avuto percezione diretta degli eventi.

Nell'ambito della attività di indagine delegata, la Procura Federale ha inteso ascoltare anche il calciatore LIMA DIAS ed il calciatore SPINELLI.

Il calciatore LIMA DIAS ha dichiarato che il calciatore SPINELLI, nel momento in cui i due si sono incrociati all'altezza di centrocampo, gli ha detto, a testa bassa e senza guardarlo in viso, "*torna al tuo paese ...omissis...*"; il calciatore LIMA DIAS ha dichiarato di essersi avvicinato a quel punto al calciatore SPINELLI e di avergli urlato: "*cosa mi dici ripetilo se hai coraggio*".

Il calciatore SPINELLI, per contro, ha riportato di aver detto al calciatore LIMA DIAS, al momento del termine della gara, la frase "*ora ritorna a giocare dove hai giocato*" (a culmine di alcuni screzi verbali intersorsi durante la partita) e di essersi poi recato verso la panchina dando le spalle al calciatore LIMA DIAS, il quale, inseguendolo, l'ha colpito con uno schiaffo sul collo. Ai calciatori dell'A.S.D. Muggia 1967, intervenuti a difesa del compagno, il calciatore LIMA DIAS ha affermato di essere stato apostrofato con la frase "*...omissis...*" (come percepita dall'Assistente Arbitro).

Si è inteso, in questa sede, ripercorrere i contenuti delle dichiarazioni rese dalle persone sentite dalla Procura Federale al fine di verificare la coerenza del ragionamento logico seguito dal Giudice Sportivo, avuto riguardo, in particolare, alle premesse fattuali poste a base del provvedimento sanzionatorio.

Si osserva, in primo luogo, che – in ragione della rilevanza probatoria da attribuirsi alla segnalazione riportata a referto dall'Assistente Arbitro, come dallo stesso precisata nel corso delle diverse audizioni – risulta assodato che, al termine della gara, è stata effettivamente proferita l'espressione "...omissis...". Per contro, l'unico tratto comune delle dichiarazioni rese dalle persone sentite concerne la condotta del calciatore LIMA DIAS, nella parte in cui, al termine della gara, egli ha inseguito il calciatore SPINELLI.

Contrariamente a quanto rilevato dal Giudice Sportivo, l'Assistente Arbitro non ha affatto dichiarato che *"l'espressione è stata proferita da uno dei calciatori della società Muggia 1967 ancora presenti sul terreno di gioco (zona centrocampo) e che tale espressione era indirizzata sicuramente al sig. LIMA DIAS"*. Ed invero, l'Assistente Arbitro ha più genericamente dichiarato che l'espressione *"proveniva dal gruppo dei calciatori che era a centrocampo"* (senza alcuna attribuzione della paternità della frase a taluno dei calciatori dell'A.S.D. Muggia 1967) e di aver ritenuto (non con certezza, ma secondo una sua personale valutazione) che essa fosse diretta al calciatore LIMA DIAS, in quanto gli altri calciatori di colore dell'A.S.D. Casarsa erano più defilati.

L'unica persona, diversa dal calciatore LIMA DIAS, che ha attribuito la paternità della frase ai calciatori dell'A.S.D. Muggia 1967 è stato il dirigente-accompagnatore dell'A.S.D. Casarsa, che si trovava di spalle e ad ampia distanza rispetto alla zona di centrocampo. La circostanza, per altro, non è stata confermata dal Capitano dell'A.S.D. Casarsa, sig. TOFFOLO, che si trovava, invece, nel gruppo dei calciatori presenti a centrocampo (come detto, a specifica domanda, egli non ha saputo dire se effettivamente la frase era stata pronunciata da uno dei calciatori dell'A.S.D. Muggia 1967). L'allenatore dell'A.S.D. Casarsa, sig. VISALLI, ha ricondotto l'espressione "...omissis..." (come percepita dall'Assistente Arbitro) nel contesto di una più ampia frase pronunciata, invece, dallo stesso LIMA DIAS.

In ragione di un tanto, pare difficile sostenere – come ritenuto dal Giudice Sportivo – che *"tutte le persone sentite nelle apposite audizioni disposte dalla Procura Federale hanno riferito la medesima, rapida, sequenza di fatti verificatisi al triplice fischio nei pressi del centrocampo"*. La Corte Sportiva di Appello ritiene, viceversa, che le dichiarazioni rese dalle persone sentite siano sovrapponibili solo con riferimento ad alcuni aspetti, concernenti segnatamente: (i) il fatto che l'espressione proferita, nel suo contenuto minimo, sia stata "...omissis..." (la frase in cui detta espressione risulta inserita è stata poi riportata in modo diverso); (ii) il fatto che il calciatore LIMA DIAS abbia inseguito il calciatore SPINELLI e che gli altri calciatori siano intervenuti per impedire al primo di entrare a contatto con il secondo.

Il calciatore LIMA DIAS ed il calciatore SPINELLI hanno fornito delle versioni opposte, seppure quest'ultimo ha ammesso di aver indirizzato al calciatore LIMA DIAS, al termine della gara, una espressione provocatoria, al culmine di alcuni screzi di gioco intercorsi tra i due durante la partita. Il Giudice Sportivo, in tale contesto, ha inteso attribuire credibilità alla versione del calciatore LIMA DIAS sulla base di una serie di presupposti che devono essere sottoposti, anch'essi, a puntuale vaglio critico.

Non par dubbio, come detto, che l'espressione "...omissis..." sia stata pronunciata. Essa, tuttavia, non è stata affatto udita *"nella medesima formulazione da due testimoni e da uno degli ufficiali di gara"*, come rilevato dal Giudice Sportivo. Ed invero, l'Assistente Arbitro ne ha riportato il contenuto minimo "...omissis...", mentre le persone sentite hanno inserito detto contenuto in frasi diverse (il sig. BISUTTI e il Capitano TOFFOLO riportano una frase di identico contenuto, che diverge da quella riportata dal calciatore LIMA DIAS; mentre una diversa frase ancora viene riportata dall'allenatore VISALLI, il quale dichiara che la frase è stata detta dallo stesso LIMA DIAS).

Il fatto, poi, che l'espressione sia stata proferita *"da uno dei calciatori della società Muggia 1967"* è stato riportato, come detto, dal solo sig. BISUTTI, mentre nessuno degli altri soggetti sentiti, nemmeno il Capitano TOFFOLO, presente a centrocampo, è stato in grado di ascrivere la paternità della frase, quand'anche a titolo di attribuzione collettiva alla compagine avversaria.

Nel contesto della valutazione di credibilità delle dichiarazioni della persona offesa non può rientrare, evidentemente, quanto dichiarato dalla stessa persona offesa. Incorre, quindi, in un errore logico il Giudice Sportivo nel passaggio in cui attribuisce rilevanza – in tale ottica valutativa – al fatto che *"immediatamente dopo che l'espressione in oggetto era stata pronunciata il sig. LIMA DIAS si è rivolto al sig. SPINELLI accusandolo di aver proferito al suo indirizzo l'espressione discriminatoria"*.

Tale passaggio argomentativo, per altro, evidenzia finanche una petizione di principio, dando per presupposto un fatto ancora da dimostrare.

E' da rilevarsi, inoltre, che il sig. SPINELLI, rispondendo a specifica domanda, non ha negato di essere stato coinvolto nell'episodio in genere, ma – più in particolare – nell'episodio che *“viene riportato nel referto arbitrale ovvero che un calciatore dell'Asd Muggia avrebbe rivolto un'espressione discriminatoria a sfondo razziale – “...omissis...” – nei confronti del calciatore della società SAS CASARSA, Lima Dias, che in quell'occasione indossava la maglia n. 5”* (questa, testualmente, è stata la domanda posta dal rappresentante della Procura Federale). Il calciatore SPINELLI, altrimenti detto, ha negato di aver indirizzato un insulto razziale al calciatore LIMA DIAS e non già, come rilevato dal Giudice Sportivo, che, nell'occasione, vi sia stato un “alterco”. Ed invero, il calciatore SPINELLI ha dichiarato di non essere entrato in contatto con il calciatore LIMA DIAS, ma di avere subito da questi uno schiaffo sul collo mentre si dirigeva verso la panchina con l'idea di defilarsi. In tale occasione, i compagni di squadra del calciatore SPINELLI hanno “circondato” il calciatore LIMA DIAS; da qui è nata la “animata discussione” che le persone sentite hanno riportato, nel cui contesto – a dire del calciatore SPINELLI – il calciatore LIMA DIAS ha affermato “ad alta voce” di essere stato apostrofato con la frase *“... omissis...”*.

Pare del tutto irrilevante, infine, il fatto che la frase che il calciatore SPINELLI afferma di aver pronunciato abbia un contenuto parzialmente analogo a quello dell'espressione discriminatoria che il Giudice Sportivo ritiene essere stata proferita. Ciò non solo in ragione del fatto che le frasi riportate dalle persone sentite hanno contenuti diversi, ma soprattutto perché l'espressione discriminatoria da tenere in considerazione è solamente quella che si sostanzia nel suo contenuto minimo *“...omissis...”* (come percepito dall'Assistente Arbitro). Né può ritenersi, come riportato dal Giudice Sportivo in sede di provvedimento, che la frase detta dal calciatore SPINELLI sia stata *“in ogni caso pronunciata nel medesimo momento e nella medesima circostanza nei quali è stata proferita l'espressione discriminatoria distintamente udita dai testimoni e dall'ufficiale di gara”* non essendo dato comprendere quale considerazione sorregga detto convincimento.

In ragione di quanto sin qui rilevato, la Corte Sportiva d'Appello ritiene che il ragionamento inferenziale svolto dal Giudice Sportivo, che ha condotto al provvedimento sanzionatorio oggetto di reclamo, debba considerarsi viziato nei suoi fondamenti, considerato che esso poggia su delle premesse che, come detto, non trovano adeguato supporto a livello probatorio. Rimangono quindi condivisibili, giocoforza, le conclusioni cui era addivenuta la Procura Federale all'esito delle indagini espletate, non essendo stato raggiunto un valore probatorio sufficiente per appurare l'effettiva commissione dell'illecito.

Al riguardo, volendo riconsiderare le dichiarazioni rese dalle persone sentite, si può ritenere che, se l'Assistente Arbitro – posto a 30 metri di distanza dal gruppo di calciatori stazionanti a centrocampo – ha potuto udire l'espressione *“...omissis...”*, ciò significa che detta espressione, proveniente da quel gruppo di calciatori, è stata sicuramente proferita con alto tono di voce. Per quanto riferito dal calciatore LIMA DIAS, il calciatore SPINELLI si è rivolto al primo a testa bassa e senza guardarlo in viso (non è evidentemente questo l'ordinario atteggiamento posturale di chi parla a gran voce), tanto che pare difficilmente credibile che qualcuno, diverso dal calciatore LIMA DIAS, abbia potuto distintamente udire quanto detto dal calciatore SPINELLI (ed invero, nessuno dei calciatori presenti a centrocampo ha potuto attribuire la paternità della frase a quest'ultimo). Il calciatore LIMA DIAS ha dichiarato di avere “urlato” dopo quanto dettogli dal calciatore SPINELLI (la frase riportata dal calciatore LIMA DIAS è: *“cosa mi dici ripetilo se hai coraggio”*, mentre l'allenatore VISALLI dichiara che il calciatore LIMA DIAS ha detto: *“non devi dirmi ... omissis..., non devi offendermi”*). Risulta, poi, che il calciatore LIMA DIAS abbia inseguito il calciatore SPINELLI e che lo abbia attinto con uno schiaffo al collo, prima di essere circondato dagli avversari e poi condotto lontano dai propri compagni. Il calciatore SPINELLI ammette di aver pronunciato una frase provocatoria nei confronti del calciatore LIMA DIAS (*“ora ritorna a giocare dove hai giocato”*), a seguito di alcuni screzi di gioco occorsi durante la partita.

E' probabile, quindi, che il calciatore SPINELLI, incrociando il calciatore LIMA DIAS, abbia indirizzato allo stesso, a capo chino, una frase provocatoria e che il calciatore LIMA DIAS (più esperto e non disposto – in un contesto di fine gara particolarmente teso – a subire provocazioni da un giovane calciatore subentrato) abbia reagito, inseguendolo per colpirlo. E' probabile, inoltre, che l'espressione

udita dall'Assistente Arbitro sia stata pronunciata, urlando, dallo stesso calciatore LIMA DIAS, come riferito dall'allenatore VISALLI. In nessun modo, tuttavia, risulta probabile (o più probabile che non) che l'espressione udita dall'Assistente Arbitro sia stata proferita dal calciatore SPINELLI. In ragione di un tanto, fermo restando che l'affermazione di responsabilità del calciatore SPINELLI non è supportata da un adeguato valore di prova, l'unica alternativa che si può dare è la seguente: (i) o il calciatore LIMA DIAS ha male inteso quanto dettogli dal calciatore SPINELLI al termine della gara, ritenendo di avere udito (in luogo di una generica provocazione) un insulto razziale di cui, tuttavia, agli atti non vi è prova (e ciò giustificherebbe le lacrime del calciatore una volta rientrato negli spogliatoi); (ii) o il calciatore LIMA DIAS, come apertamente rilevato dalla difesa dei reclamanti, ha inteso trasformare la provocazione del calciatore SPINELLI in un insulto a sfondo razziale, per fornire artatamente una giustificazione al comportamento aggressivo posto in essere nei confronti del calciatore SPINELLI a seguito della provocazione predetta (e ciò risulterebbe particolarmente grave, anche in ragione delle conseguenze che una tale condotta può cagionare).

In ragione di un tanto, la Corte Sportiva d'Appello ritiene di dover trasmettere gli atti alla Procura Federale, affinché valuti, con riguardo alla condotta tenuta dal calciatore LIMA DIAS, se si possa prefigurare, a suo carico, una qualche violazione delle disposizioni normative endofederali.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- ritenuta la fondatezza del reclamo, lo accoglie, annullando la sanzione disposta a carico del sig. Alex SPINELLI;
- trasmette gli atti del Procedimento alla Procura Federale, per gli accertamenti di cui in motivazione.

Dispone lo svincolo del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore

avv. Priscilla Bortolin, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 19.02.2025, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione

CS-21/2024-2025: RECLAMO della Società ASD AC VIRTUS ROVEREDO (Campionato di Prima Categoria Gir. C gara ASD UNIONE BASSO FRIULI – ASD AC VIRTUS ROVEREDO del 02.02.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 75 del Comitato Regionale FVG del 06.02.2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 75 del 06.02.2025, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la sanzione della squalifica fino al 06.05.2025 a carico del sig. Filippo PESSOT, allenatore tesserato per l'ASD AC VIRTUS ROVEREDO (Campionato di Prima Categoria, Gir. C, gara Unione Basso Friuli – AC Virtus Roveredo) in quanto *“espulso per avere spinto con forza un calciatore della squadra avversaria contro la rete di recinzione del recinto di gioco in occasione di una rimessa laterale”*.

Avverso tale decisione, dopo aver formalizzato preannuncio di reclamo in data 07.02.2025 con richiesta di accesso ai documenti di gara (ottenuti in data 10.02.2025), l'ASD AC VIRTUS ROVEREDO ha ritualmente proposto reclamo in data 13.02.2025, rilevando, in sintesi, che: (i) il comportamento del sig. PESSOT – seppure meritevole di sanzione – è stato il frutto di una reazione

alla condotta provocatoria di un calciatore della squadra avversaria che, in occasione di una rimessa laterale, ha spinto lo stesso sig. PESSOT per recuperare rapidamente la palla nel tentativo di velocizzare la ripresa del gioco; (ii) la sanzione irrogata risulta eccessivamente afflittiva se paragonata alle sanzioni minime normativamente previste in casi consimili, avuto riguardo, ad esempio, alla condotta gravemente antisportiva posta in essere dai tecnici durante la gara (art. 39 CGS) o alla condotta violenta dei calciatori (art. 38); (iii) la provocazione ricevuta ed il comportamento collaborativo del sig. PESSOT, che alla notifica del provvedimento disciplinare ha immediatamente abbandonato il terreno di gioco stringendo la mano al calciatore della squadra avversaria con il quale vi era stato il contatto, giustificerebbero comunque l'applicazione delle attenuanti generiche.

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello, visti gli atti, ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 19.02.2025 assegnando alla reclamante – che ha avanzato richiesta di audizione – il termine di 4 giorni prima della data fissata per l'udienza per il deposito di ulteriori memorie e documenti. All'udienza del 19.02.2025, dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello è comparso, per la reclamante, l'avv. VIOLO e, personalmente, il sig. CUSIN, Presidente dell'A.S.D. AC VIRTUS ROVEREDO. L'avv. VIOLO, in sede di discussione, si è richiamato ai contenuti del reclamo, concludendo per una congrua riduzione della squalifica disposta dal Giudice Sportivo Territoriale.

La Corte Sportiva d'Appello ritiene parzialmente fondato il reclamo.

La condotta posta in essere dall'allenatore PESSOT è certamente meritevole di sanzione. In relazione a quanto riportato in sede di referto, non si ritiene tuttavia che tale condotta possa essere reputata "violenta" nell'accezione fatta propria dall'art. 35 CGS (che sanzione la condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara), difettando la sussistenza di un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale. La condotta posta in essere dal tecnico – sostanziatasi comunque in un'azione volontariamente aggressiva – si è verificata al di fuori della dinamica propria del gioco (asserita reazione ad una spinta ricevuta da un calciatore in occasione di una rimessa laterale) e del rischio normalmente insito nello svolgimento della gara. Ad ogni modo, la carenza dell'intento specifico di arrecare un danno fisico al calciatore della formazione avversaria (i.e.: l'assenza di volontà lesiva), consente di qualificare la condotta come gravemente antisportiva (CSA, n. 42/2020-2021; CSA, n. 18/2016-2017). Per quanto previsto dall'art. 39, co. 2, CGS, ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo indeterminato. Con riferimento alla gradazione della sanzione, è da rilevarsi che – per quanto riportato in sede di referto – la spinta data dal tecnico al calciatore della formazione avversaria è stata esercitata *"con molta vigoria"*, tanto che il calciatore ha finito per urtare la rete del recinto di gioco. Non è stata fornita prova in ordine alla asserita provocazione posta in essere dal calciatore (seppure la dinamica descritta dalla reclamante non pare inverosimile, né incompatibile con quanto riportato a referto), ma si può quantomeno intendere che il tecnico, avente comunque un buon *curriculum* disciplinare, al momento della irrogazione del provvedimento espulsivo abbia abbandonato il terreno di gioco senza polemizzare, accettando la (corretta) decisione del Direttore di Gara. Avuto riguardo alla condotta siccome descritta, la Corte Sportiva d'Appello ritiene di poter irrogare una squalifica di durata superiore a quella minima edittale, rimodulando tuttavia in diminuzione la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, da reputarsi eccessivamente afflittiva (se paragonata, in ipotesi, a precedenti consimili e/o a casi ben più gravi).

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta la parziale fondatezza del reclamo, lo accoglie rideterminando la squalifica a carico del sig. Filippo PESSOT con effetti fino al 28 febbraio 2025.

Dispone lo svincolo del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

Pubblicato in Trieste e affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 25/02/2025

IL SEGRETARIO
Roberto Cheber

IL DELEGATO PROVINCIALE
Antonio Podgornik